



**Atto Dirigenziale**  
**N. 2696 del 13/09/2021**

Classifica: 008.05.01

Anno 2021

(Proposta n° 11604/2021)

<i>Oggetto</i>	<b>AUTORIZZAZIONE A BOMPAROLA RAFFAELE PER RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI E PASTORALI DI INTERESSE STORICO COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA - DPGR 48/R/2003) RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PASCOLO IN LOCALITÀ POGGIO A LUCO, NEL COMUNE DI CALENZANO. PRATICA ARTEA N. 2021FORATBGBMPRFL87M14D122Q0480050401 – RIF. AVI 27410</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Progetti Strategici - Ambito Vincolo Idrogeologico</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>MATASSONI LUCA</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>Bellomo Nadia</b>

MATLUC00

**Il Dirigente / Il Titolare P.O.**

**(I) VISTO**

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

## **(II) PREMESSO CHE**

II.1 - in data 20/05/2021, trasmessa dal Dott. For. Andrea Martini in qualità di tecnico incaricato, acquisita con protocollo n. 26648 in pari data, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per la trasformazione di paesaggi agrari di interesse storico coinvolti da processi di forestazione ai fini produttivi ai sensi dell’articolo 80 bis del Regolamento Forestale della Toscana, relativo all’impianto di pascolo in località Poggio a Luco nel Comune di Calenzano;

II.2 - il richiedente firmatario è Bomparola Raffaele, proprietario dei terreni e titolare dell’omonima ditta individuale;

II.3 - l’istanza, alla quale è stato attribuito sul sistema regionale SIGAF il n. di pratica ARTEA 2021FORATBGBMPRFL87M14D122Q0480050401, riguarda le seguenti particelle catastali del Comune di Calenzano, con relativa superficie di intervento (dopo correzione in integrazione): Foglio n. 3, particelle n. 14 (01.32.10 ha), 16 (00.64.00 ha), 18 (00.06.00 ha), 21 (00.48.00 ha), 22 (00.02.60 ha), 23 (02.14.00 ha), 25 (00.14.80 ha), 26 (00.41.20 ha), 27 (01.00.40 ha), 29 (00.32.00 ha), per una superficie totale di 06.55.10 ha;

II.4 - l’intervento prevede il recupero/utilizzo dei terreni a pascolo, suddivisi in tre porzioni distanti l’una dall’altra almeno 100 m (dopo integrazione), mediante: l’abbattimento della vegetazione forestale, escludendo dal taglio, laddove presenti, individui di latifoglie, singoli o a gruppi, in modo da dar luogo a punti di ombreggiamento, circa 16 ad ettaro (un punto di ombreggiamento ogni 25 m), la trinciatura e l’abbruciamento dei residui legnosi non commerciabili, l’estirpazione delle ceppaie di specie arboree ed arbustive e il relativo smaltimento, la rippatura superficiale del terreno (10 cm) e il suo spietramento, la realizzazione di 620 m di canalette in terra a sezione trapezoidale, da inerbire e sottoporre a costante manutenzione;

II.5 - il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti in economia diretta.

## **(III) CONSIDERATO CHE**

III.1 - la foto aerea del 1954 sul portale geoscopio della Regione Toscana ha una risoluzione tale da non consentire l’esatta valutazione dello stato dei luoghi nei terreni interessati, in particolare in relazione alla possibile presenza di nuclei di vegetazione con caratteristiche ed estensione tale da comprenderli nelle aree assimilate a bosco secondo la definizione della L.R. 39/2000;

III.2 - le suddette aree devono essere escluse dal recupero ai fini produttivi, che deve essere limitato alle sole aree effettivamente adibite a pascolo nel 1954;

III.3 - l'esame comparato con le foto del 1963, maggiormente definite, fa ipotizzare la presenza di aree assimilate a bosco già nel 1954 almeno lungo il limite NO della porzione di area più settentrionale;

III.4 - in ogni caso, dal file in formato shape allegato all'istanza, risulta che le tre porzioni di area di intervento sono separate l'una dall'altra da distanze in alcuni punti inferiore ai 100 m prescritti dal comma 2 dell'art. 80 bis del DPGR 48/R/2003;

III.5 - la verifica della documentazione presentata ha quindi riscontrato la mancanza di informazioni necessarie per la completezza dell'istanza, impedendone l'adeguata valutazione di merito;

III.6 - pertanto, in data 04/06/2021, con protocollo n. 29264, è stata inviata dal RdP la seguente richiesta di documentazione integrativa con sospensione dei termini del procedimento:

1. ridefinizione delle aree oggetto di recupero in relazione alla possibile presenza di porzioni di terreno non boscate allo stato attuale o assimilabili a bosco nel 1954, con conseguente aggiornamento degli elaborati cartografici e della tabella delle superfici sul modello di domanda, garantendo al contempo il mantenimento della distanza minima di 100 m prescritta dal comma 2 dell'art. 80 bis del DPGR 48/R/2003 tra tutti i punti di delimitazione delle medesime;
2. completamento del progetto con le informazioni mancanti richieste dal comma 3 dell'articolo 80 bis del DPGR 48/R/2003 (descrizione relativa alle opere di sistemazione idraulico agraria esistenti, modalità di ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria, tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi);
3. attenta valutazione del carico animale applicato e descrizione delle modalità di pascolamento (numero dei capi allevati, modalità di esercizio del pascolo anche in relazione a eventuali turnazioni temporali), con le misure adottate al fine di evitare il costipamento del suolo causato da un eccessivo calpestio degli ovini;
4. chiarimenti nella relazione geologica circa la delimitazione dei bacini di alimentazione delle canalette in progetto, che non sembrano comprendere l'area subito a monte del tratto compreso tra il bacino 2 e il bacino 3, con eventuale correzione della relativa verifica dimensionale;

III.7 - in data 04/06/2021, con protocollo n. 29265, è stata inviata alla Regione Toscana la comunicazione di inserimento sul sistema SIGAF della pre-valutazione di incidenza dell'intervento nell'area zsc (ex SIC) - La Calvana (IT5150001);

III.8 in data 15/06/2021, con protocollo n. 30830 in pari data, è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

III.9 - in data 23/06/2021, con protocollo n. 32143, è stato comunicato l'avvio del procedimento a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni;

III.10 - in data 02/09/2021, con protocollo n. 41044 in pari data, è stata acquisita la valutazione d'incidenza del Settore Tutela della Natura e del Mare della Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana, ritenuta non significativa "a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che richiamano prescrizioni favorevole e confermano quelle già impartite .. con atti prot. n. 45526 del 31/01/2019 e n. 118283 del 25/03/2020:

- i decespugliamenti siano condotti da metà agosto a marzo, procedendo sempre in senso centrifugo, onde consentire ad eventuali animali protetti di piccola taglia di allontanarsi in

sicurezza. Negli anni a venire le aree decespugliate dovranno essere progressivamente estese (almeno 10 ha) e dedicate al pascolo da parte di animali Ruminanti o Equidi;

- le stesse aree, compatibilmente con la stabilità geologica dei pendii, dovranno essere dotate di almeno un punto di abbeveraggio mobile, automaticamente rifornito con acqua idonea all'abbeveraggio, rendendolo idoneo (ad es. tramite robuste recinzioni) alla frequentazione da parte di cinghiali;
- nessuna opera (abbeveratoi, reti, ecc) dovrà costituire pericolo per gli Anfibi protetti, per il rischio di cadervi e di rimanervi intrappolati, incluse le dimensioni delle maglie della recinzione, che dovranno consentire il libero passaggio della piccola fauna protetta alla loro base;
- tutte le aree di pascolo dovranno rimanere precluse ai suini allevati, che dovranno restare reclusi in apposito recinto esteso al massimo 100 m<sup>2</sup>, onde evitare danni alle piante geofite protette”;

III.11 - in data 06/09/2021 è stata eseguita dal RdP la ricognizione dei luoghi, con il seguente esito: al momento del sopralluogo l'area era occupata da vegetazione riconducibile a bosco con accessibilità limitata dalla presenza di diffusa vegetazione arbustiva infestante (soprattutto rovi). Per tale motivo il sopralluogo è stato per lo più limitato alle porzioni marginali delle porzioni occidentale e meridionale raggiunte da sentieri percorribili, escludendo quella centro-orientale. Le aree sono caratterizzate da pendenze accentuate (in genere superiori al 40%) degradanti in direzione N-NE. Al loro interno, per quanto è stato possibile esaminare, non sono state individuate opere di sistemazione idraulico agraria. Il limite nord della porzione meridionale è posto nelle vicinanze del tratto iniziale del Fosso Baccheraia, classificato dalla Regione Toscana con il codice MV21820, circa parallelo a questo. Tutte le aree ricadono in classe di pericolosità da frana bassa (PF 1) negli elaborati del PAI. In definitiva, la ricognizione ha rilevato la corrispondenza dello stato dei luoghi a quanto descritto negli elaborati allegati all'istanza;

III.12 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 77/21 del 06/09/2021, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nel dispositivo del presente atto;

III.13 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.12 hanno espresso **esito favorevole**.

#### **(IV)DISPONE**

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica del Dott. For. Andrea Martini (compresa integrazione) e nella relazione geologica del Dott. Geol. Marco Bassani;
- b) in particolare, siano escluse dal taglio gli esemplari di latifoglie necessari alla creazione dei punti di ombreggiamento e siano realizzate le opere di regimazione idraulica previste, garantendo la loro funzionalità nel tempo;
- c) data la scarsa accessibilità dell'area, entro 30 giorni dalla rimozione della vegetazione infestante sia trasmesso il rilievo planimetrico delle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria presenti (delle quali deve essere garantito il mantenimento o il ripristino se necessario), redatto da tecnico abilitato

competente in materia, o dichiarazione sostitutiva di notorietà della loro assenza, corredato/a da documentazione fotografica estesa all'intera area, con planimetria dei punti di presa;

- d) sia mantenuta una fascia di terreno saldo di larghezza pari ad almeno 4 m dal ciglio di sponda del Fosso Baccheraia (da individuarsi adeguatamente);
- e) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi scavi e/o riporti;
- f) sia garantito l'inerbimento permanente dell'intera area già dalle fasi immediatamente successive alla rimozione della vegetazione attuale, anche mediante semina di essenze idonee, al fine di limitare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;
- g) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- h) siano rispettate le prescrizioni, impartite dal Settore Tutele della Natura e del Mare della Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana con la valutazione d'incidenza, riportate al punto III.10 del presente atto;
- i) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- j) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate;
- k) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- l) l'attività agricola nei terreni recuperati deve essere protratta per almeno cinque anni dall'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni e degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 80 bis del Regolamento Forestale;
- m) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- n) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- o) per quanto non espressamente segnalato si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

**IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.**

#### **(V) TUTELA**

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze, 13/09/2021

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
**BELLOMO NADIA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”